

DELIBERA N. 224/13/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LATIANO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28/2000.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 14 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la segnalazione presentata dal signor Ernesto Ciccarese in data 18 febbraio 2013 (prot. n. 9064), avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 9 della

legge n. 28/2000 da parte del Comune di Latiano (BR), asseritamente posta in essere attraverso diverse iniziative di comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione del convegno *“Incentivi per sostenere e favorire le attività commerciali”*, organizzato dalla medesima Amministrazione per il giorno 6 febbraio 2013, cui hanno preso parte il Sindaco di Latiano dott. Antonio De Giorgi, l'Assessore alle attività produttive Tommaso Cavallo e il candidato alla camera dei Deputati Antonio Matarrelli;

VISTA la nota del 19 febbraio 2013 (prot. n. 9736) con la quale il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria svolta a seguito della richiesta formulata dall'Autorità il 18 febbraio 2013 (prot. n. 9280), ritenendo sussistente la violazione della norma richiamata;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato;

CONSIDERATO in particolare che il Sindaco del Comune di Latiano nelle controdeduzioni trasmesse al Comitato ha sostenuto che l'organizzazione del convegno deve essere valutata come attività indispensabile per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente in quanto sarebbe necessaria per *“informare gli operatori economici del settore in merito alla pubblicazione di un bando in favore delle PMI del commercio che prevede incentivi in favore delle piccole e medie imprese della Regione Puglia, con scadenza il 4 aprile 2013”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la portata del divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stata nuovamente ribadita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 24 dicembre 2012 con espresso riferimento alla consultazione per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto dell'esposto ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di segnalazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, come individuata dall'articolo 1 della legge n. 150/00;

RITENUTO che la fattispecie oggetto di segnalazione risulta priva dei requisiti cui il citato articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, difetta il requisito dell'indispensabilità e dell'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto l'iniziativa avrebbe potuto essere efficacemente organizzata anche dopo il termine della campagna elettorale; difetta altresì il requisito dell'impersonalità in quanto il materiale predisposto per la pubblicizzazione dell'evento, distribuito in forma cartacea (manifesti, inviti, comunicati stampa) e pubblicato sul sito internet istituzionale, reca il logo del Comune di Latiano, dando altresì atto della prevista partecipazione del Consigliere regionale nella sua veste istituzionale, peraltro candidato alle elezioni politiche;

RITENUTA pertanto la non conformità di detta attività all'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di accogliere le conclusioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia e di aderire alla proposta formulata;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie, alle iniziative sopra descritte, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Latiano (BR) di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni indicate in motivazione. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci